

Art 58, comma 8 l.r. 22/2021.

“Modalità operative relative al possesso del requisito di regolarità contributiva”.

1. Durc

Tutti gli operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche devono essere in possesso del DURC o di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti di non essere soggetto al possesso del DURC ma di essere in regola con la propria posizione contributiva individuale.

Laddove l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia subordinato al possesso di specifica autorizzazione, il Comune dovrà verificare, prima del rilascio della stessa, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 22/2021 e dal relativo regolamento di attuazione, l'esistenza e la regolarità del documento unico di regolarità contributiva.

Se, invece, l'esercizio dell'attività sia sottoposto al regime della comunicazione, il richiedente dovrà dichiarare la regolarità contributiva mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del dpr 445/2000.

2. Commercio su aree pubbliche – spunte nelle fiere e nei mercati

Possono svolgere attività di spunta nelle fiere e nei mercati solo coloro che sono in possesso del DURC o di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti di non essere soggetto al possesso del DURC ma di essere in regola con la propria posizione contributiva individuale.

3. Subentro

In caso di subentro nell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio, per il trasferimento della gestione, della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, sia il cedente che il cessionario devono essere in possesso di DURC regolare, pena l'impossibilità di procedere al rilascio del titolo autorizzatorio al subentro.

In caso di subentro nell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per trasferimento della gestione, della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, sia il cedente che il cessionario devono essere in regola con il DURC, pena l'inibizione dell'attività.

Nel caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda di commercio su aree pubbliche, qualora l'affittuario non ottemperi a quanto previsto dall'art 58, comma 8, l.r. 22/2021, il Comune è obbligato a notificare l'atto di sospensione anche al titolare dell'autorizzazione ovvero a chi ha presentato la comunicazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, l'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata sulla base della comunicazione presentata.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione, la stessa viene reintestata al titolare nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 4.

4. Reintestazione dell'autorizzazione

In caso di revoca dell'autorizzazione, la stessa viene reintestata al titolare originario purchè in regola con il DURC.

5. Sospensione dell'attività

La competenza ad adottare il provvedimento di sospensione rimane in capo al Comune che ha rilasciato il titolo o al SUAP del Comune in cui è stata presentata la comunicazione.

La sospensione produce l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante (compresa la spunta nelle fiere e mercati).

6. Revoca /inibizione dell'attività

Il procedimento di revoca/ inibizione dell'attività spetta al Comune che ha rilasciato il titolo o al SUAP del Comune in cui è stata presentata la comunicazione.

Qualsiasi organo di vigilanza è tenuto a segnalare al Comune competente eventuali irregolarità accertate.

7. Inibizione dell'attività per gli operatori provenienti da altre Regioni

Il Comune, con proprio provvedimento, inibisce l'attività di commercio su aree pubbliche agli operatori non in regola con il DURC provenienti da altre Regioni.

8. Sanzioni

Il Comune, in caso di attività sottoposta al regime della comunicazione, verificata l'assenza del documento unico di regolarità contributiva applica, previa diffida a regolarizzare, le sanzioni di cui all'art. 72, comma 3, l.r. 22/2021.

Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 29 del d.lgs 114/1998.

9. Pubblicità

Copia del provvedimento di inibizione, revoca o sospensione dell'attività deve essere trasmesso alla Direzione attività produttive ed imprese.